

COPIA NON UFFICIALE

Commissione tributaria provinciale di Genova, sentenza 11 luglio 2019, n. 557.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA

TERZA SEZIONE

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

La ALFA Spa impugna tre atti di contestazione sanzioni emessi dall'ufficio delle Dogane di Genova 2 per un totale di €45.000. La pretesa trae origine dall'importazione di lettieri per gatti dal Brasile per le quali l'ufficio aveva rettificato la sottovoce doganale utilizzata dalla società con conseguenti maggiori diritti dovuti.

La Società evidenzia che, conformandosi alle decisioni del direttore interregionale, non ha impugnato gli atti impositivi pagando immediatamente i maggiori diritti pretesi. Eccepisce il mancato rispetto del principio comunitario di proporzionalità delle sanzioni applicate in misura pari a oltre quattro volte i diritti contestati in violazione dell'art. 42 del codice doganale comunitario. Insiste per la disapplicazione della norma riferita alle sanzioni anche previo rinvio alla Corte di Giustizia Europea per un'interpretazione pregiudiziale in merito alla compatibilità delle sanzioni previste dall'art. 303 TULD con il principio di proporzionalità. Secondo l'ufficio, in realtà, controparte non muove delle reali censure contro i provvedimenti impugnati, ma limita a dolersi della correttezza della normativa vigente adducendo infondatamente il fatto che, nel caso di specie, si verterebbe in una violazione formale quando si tratta, invece, di una violazione sostanziale espressamente prevista e sanzionata dall'art. 303 del TULD.

Con ulteriori memorie la ricorrente contesta le argomentazioni dell'ufficio e insiste nei motivi di ricorso con particolare riferimento alla richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva come legittime siano le doglianze della ricorrente che impugna tre atti di contestazione riguardanti la sola applicazione delle sanzioni. Passando all'analisi dei motivi di ricorso si deve nella specie verificare la possibilità o meno di disapplicare l'art. 303 TULD. Sul punto va osservato che il giudice nazionale, incaricato di applicare le norme dell'unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali disposizioni disapplicando all'occorrenza anche di propria iniziativa qualsiasi disposizione nazionale contrastante, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale e che il contrasto deve essere tra la norma nazionale e la norma direttamente applicabile appartenente all'ordinamento europeo. È appena il caso di osservare che è proprio la Corte di Giustizia ad aver chiarito in più occasioni che il giudice nazionale deve valutare se, tenuto conto degli imperativi di repressione e di prevenzione, le sanzioni effettivamente irrogate appaiono così sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione. In particolare, in materia di infrazioni doganali gli

Stati membri devono esercitare la loro competenza nel rispetto dei principi generali del diritto ed in particolare del principio di proporzionalità della sanzione. Tali indicazioni sono state peraltro in parte recepite dal DL del 24 settembre 2015 n. 158 all'art. 16 che, al comma 4, dispone: "Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione; tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo". Inoltre, la parte contesta la violazione di un principio generale dell'ordinamento europeo, in particolare l'art. 5 del Trattato Sull'Unione Europea, secondo cui, " In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.", che consente al giudice di disapplicare la norma eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea. Appare pertanto pienamente compatibile con il dettato normativo e quello giurisprudenziale il fatto che il giudice chiamato sulla questione possa eventualmente disapplicare la norma richiamata. A questo punto deve valutarsi se nell'ambito dell'odierna fattispecie sia stato osservato il principio di proporzionalità fra la violazione e la sanzione applicata. Dai calcoli effettuati dall'ufficio e dalle circostanze emergenti dalla verifica effettuata a monte che ha portato alla emissione dell'atto di irrogazione sanzioni, appare evidente che nel caso in esame la sanzione applicata dall'ufficio sia assolutamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa. L'art. 303 del TULD (Testo Unico Leggi Doganali) nella sua formulazione come modificata dal DL 2 marzo 2012, n. 16 dispone sanzioni che non corrispondono ai principi posti dalle norme comunitarie. Esso va pertanto disapplicato per quanto riguarda non la applicabilità della sanzione ma per quanto riguarda il calcolo della stessa. Nello specifico questo Giudice nazionale deve determinare se le sanzioni effettivamente irrogate siano sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione.

Orbene, nella specie, è evidente la mancanza di compatibilità tra l'entità della sanzione ed il disvalore dell'illecito (quasi il 500% dei diritti da recuperare). La norma, così come strutturata, pone evidenti questioni di compatibilità sia con i principi generali interni che con il principio comunitario della proporzionalità, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, per cui la sanzione non deve e non può risultare eccessiva rispetto all'entità della violazione. Questo Collegio, pertanto, ritiene di dover applicare al caso in esame una sanzione proporzionata alla violazione commessa, che stabilisce come pari al minimo edittale previsto alla lettera a) dell'art. 303 TULD nella sanzione amministrativa da 103 a 500 Euro, riferita a ciascun atto di contestazione. Quanto alle spese, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della giurisprudenza non sempre costante, vengono dichiarate compensate.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento parziale del ricorso riduce la sanzione applicata a ciascun atto al minimo edittale. Spese compensate.